ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
30 aprile 1998 *

Nei procedimenti riuniti C-128/97 e C-137/97,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti contro

Italia Testa (C-128/97),

Mario Modesti (C-137/97),

con l'intervento di

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE),

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 85 e 86 del Trattato CE in relazione ad una normativa nazionale relativa alla gestione di diritti d'autore,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (relatore), G. Hirsch e K. M. Ioannou, giudici,

* Lingua processuale: l'italiano.

avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ordinanze 5 febbraio e 19 febbraio 1997, pervenute alla Corte rispettivamente l'11 aprile e il 28 marzo seguenti, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 85 e 86 dello stesso Trattato in relazione ad una normativa nazionale relativa alla gestione di diritti d'autore.

2 Le ordinanze sono state pronunciate nell'ambito di due procedimenti penali avviati l'uno contro Italia Testa (procedimento C-128/97), titolare di un'emittente radiofonica, e l'altro contro Mario Modesti (procedimento C-137/97), proprietario di un'emittente radiofonica, per aver diffuso composizioni musicali senza averne il diritto e per aver proceduto alla riproduzione abusiva di nastri magnetici e di dischi.

3 Tali procedimenti hanno già dato luogo al rinvio effettuato dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, di tre questioni pregiudiziali, che hanno costituito oggetto delle ordinanze della Corte 25 giugno 1996, causa C-101/96, Italia Testa (Racc. pag. I-3081), e 19 luglio 1996, causa C-191/96, Modesti (Racc. pag. I-3937).

4 In questi ultimi procedimenti il giudice nazionale, ritenendo che la controversia di cui era investito richiedesse l'interpretazione di disposizioni del Trattato CE, aveva sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la legislazione nazionale che conferisce alla SIAE [società italiana autori ed editori] il diritto di esclusiva per la gestione dei diritti d'autore possa impedire o limitare l'importazione o l'esportazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato estero.

2) Se, nell'ambito del mercato unico caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla libera prestazione dei servizi, la SIAE possa esigere, sempre e comunque, il pagamento di compensi in nome degli autori, avvalendosi per il soddisfacimento di questo potere dell'apprestamento delle tutela penale per il soddisfacimento della sua pretesa.

3) Se la normativa e la giurisprudenza nazionali alle quali si richiama la SIAE nel proprio atto di costituzione di parte civile siano tali da concretarsi in una discriminazione arbitraria o in una restrizione dissimulata delle correnti commerciali connesse allo sfruttamento commerciale dei diritti d'autore, da e verso l'Italia, nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea».

5 Nelle ordinanze nelle cause Italia Testa e Modesti, sopra menzionate, la Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4; 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12; 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 8; 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara, Racc. pag. I-5083, punto 6, e 20 marzo 1996, causa C-2/96, Sunino e Data, Racc. pag. I-1543, punto 4).

6 La Corte ha inoltre sottolineato che le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte (summenzionata ordinanza Sunino e Data, punto 5). È compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6; summenzionate ordinanze Saddik, punto 13; Grau Gomis e a., punto 10; Max Mara, punto 8, e Sunino e Data, punto 5).

7 Nei procedimenti ad essa sottoposti, la Corte ha rilevato che le ordinanze di rinvio non contenevano, per quanto riguardava l'ambito di fatto e di diritto, indicazioni sufficienti a soddisfare questi requisiti. Il giudice a quo si era limitato infatti a menzionare i reati previsti dalle norme italiane in materia di diritto d'autore commessi dal responsabile di un'emittente radiofonica privata e la questione, sollevata in tale cornice, vertente sulla compatibilità con il diritto comunitario del monopolio di una società titolare del diritto di gestire in esclusiva diritti di tal genere ed autorizzata ad imporre il versamento di compensi, a tutela della quale erano predisposte sanzioni penali. Inoltre, esso non aveva fornito indicazioni sufficienti né sulla cornice fattuale della controversia né sul quadro normativo italiano, né sulle ragioni precise che lo avevano indotto a interrogarsi sull'interpretazione del diritto comunitario ed a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte.

8 Nei presenti procedimenti il giudice nazionale ha proposto due questioni pregiudiziali che sono identiche rispettivamente alla prima e alla seconda questione sottoposte nelle cause C-101/96 e C-191/96.

9 Nelle sue ordinanze di rinvio, il giudice nazionale rileva che Italia Testa e Mario Modesti sono perseguiti penalmente dinanzi alla Pretura per aver diffuso composizioni musicali di vari autori, italiani e stranieri, senza essere muniti di apposito titolo autorizzatorio o concessorio, violando così l'art. 171, lett. B, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (in prosieguo: la «legge n. 633/41»), che disciplina la tutela dei

diritti degli autori e dei produttori, nonché di quelli della SIAE, titolare del diritto esclusivo di gestire i diritti d'autore nel territorio nazionale e, inoltre, per aver abusivamente riprodotto a fini di lucro dischi, nastri magnetici e supporti analoghi riguardanti composizioni musicali, mediante procedimenti di duplicazione e di riproduzione, in violazione dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (in prosieguo: la «legge n. 406/81»). Secondo il giudice nazionale, sembra che gli imputati abbiano agito in violazione del disposto dell'art. 171, lett. B, della legge n. 633/41.

10 Il giudice nazionale si chiede se tali disposizioni siano incompatibili con gli artt. 30, 36, 85 e 86 del Trattato in quanto porterebbero a mantenere in vigore un monopolio legale, le cui conseguenze possono concretizzarsi in una limitazione dell'utilizzazione economica dei supporti di suono già immessi sul mercato in un altro Stato membro. In particolare, anche se gli artt. 30 e 36 non si opponessero ad una normativa nazionale che attribuisce all'autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione la circolazione delle sue opere, ciononostante nella fattispecie il consenso o il diniego relativo alla circolazione dell'opera sarebbe riferibile non all'autore, ma alla SIAE, le cui decisioni non possono essere conosciute e controllate dall'autore.

11 Il giudice nazionale rileva inoltre che la tutela concessa alla SIAE per conservare il suo diritto esclusivo di riscuotere i diritti di autore si traduce in uno strumento dissuasivo di qualsiasi sfruttamento economico delle opere protette dal diritto d'autore sul mercato italiano e quindi in una misura di effetto equivalente ad un dazio doganale ed a una pratica vietata dagli artt. 85 e 86 del Trattato.

12 Si deve tuttavia constatare che le ordinanze di rinvio di cui trattasi non comportano ancora indicazioni sufficienti a soddisfare i requisiti sopra richiamati.

13 In primo luogo, il giudice nazionale non precisa sufficientemente l'ambito normativo italiano nel quale si inseriscono le questioni che sottopone. Innanzi tutto non indica il ruolo del disposto dell'art. 171, lett. B, della legge n. 633/41 e dell'art. 1 della legge n. 406/81 nell'ambito della tutela dei diritti d'autore. Inoltre, si limita a menzionare il diritto esclusivo della SIAE di gestire i diritti d'autore e l'autorizzazione che ad essa è stata conferita di chiedere il pagamento di diritti beneficiando di una protezione cui sono collegate sanzioni penali, senza che le disposizioni nazionali che prevedono questo diritto e questa autorizzazione siano individuate e precisate nel loro contenuto. Infine, le ordinanze di rinvio non forniscono elementi relativi ai membri ed alla struttura della SIAE, ai compiti ad essa assegnati e al modo in cui li attua. In particolare esse non mostrano se il diritto esclusivo della SIAE di gestire i diritti d'autore riguardi anche le opere musicali tutelate da diritti d'autore di membri di società di gestione di diritti d'autore in altri Stati membri.

14 In secondo luogo, il giudice nazionale non fornisce i motivi precisi che lo inducono ad interrogarsi sulla compatibilità con gli artt. 30, 36, 85 e 86 del Trattato del monopolio della SIAE che ha il diritto esclusivo di gestire tali diritti ed è autorizzata a chiedere il versamento di compensi beneficiando di una protezione cui sono collegate sanzioni penali. In particolare, non chiarisce l'incidenza del diritto esclusivo della SIAE sulla possibilità per gli utilizzatori delle opere musicali registrate, stabiliti in Italia, di aver accesso diretto, presso società di gestione di diritti d'autore in altri Stati membri, al repertorio delle opere musicali detenuto da queste società e sull'importazione in Italia di supporti del suono sui quali queste ultime opere sono registrate.

15 In terzo luogo, il giudice nazionale non indica i motivi per cui ritiene che una soluzione delle sue questioni sia necessaria per risolvere la controversia.

16 A tale riguardo occorre ricordare che, nelle controversie pendenti dinanzi al giudice nazionale, i procedimenti penali sono basati sulla violazione dell'art. 171, lett. B, della legge n. 633/41 e dell'art. 1 della legge n. 406/81. Poiché risulta che

queste disposizioni si limitano in sostanza a vietare a chiunque lo sfruttamento commerciale di diritti d'autore e di diritti connessi altrui senza averne ricevuto l'autorizzazione ed è pacifico che Italia Testa e Mario Modesti hanno violato questo divieto, tocca al giudice nazionale chiarire che l'eventuale incompatibilità con il diritto comunitario del diritto esclusivo della SIAE di gestire i diritti d'autore e del potere di quest'ultima di chiedere il versamento di compensi può avere ripercussioni sui procedimenti contro detti imputati.

17 Solo nel caso in cui possa incidere sui procedimenti penali, l'interpretazione del diritto comunitario richiesta risponderebbe ad una necessità obiettiva per la decisione che dev'essere adottata dal giudice nazionale. In mancanza di siffatta necessità la Corte, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenza 9 ottobre 1997, causa C-291/96, Grado e Bashir, Racc. pag. I-5531, punti 16 e 17, e ordinanza 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles, Racc. pag. I-1707, punti 15 e 16), non sarebbe competente a pronunciarsi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli.

18 In considerazione di quanto precede occorre dichiarare, in applicazione degli artt. 92 e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che le domande del giudice nazionale sono manifestamente irricevibili.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

così provvede:

Sono irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanze 5 e 19 febbraio 1997.

Lussemburgo, 30 aprile 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

H. Ragnemalm